

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 87 e 879-A)

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITA)

(RELATORE FERRALASCO)

Comunicata alla Presidenza il 9 agosto 1980

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie (n. 87)

d'iniziativa del senatore PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1979

Conferimento delle farmacie
gestite in via provvisoria da almeno cinque anni (n. 879)

d'iniziativa dei senatori COSTA, JERVOLINO RUSSO Rosa, DEL NERO,
BOMPIANI, DE GIUSEPPE, DELLA PORTA, D'AGOSTINI, SAPORITO,
AMADEO, BORZI, FORNI e BUSSETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1980

ONOREVOLI SENATORI. — L'esercizio farmaceutico comporta aspetti diversi e del tutto peculiari, dovendo da una parte ottemperare alla funzione primaria di pubblico servizio essenziale, e dall'altra comportando un impegno finanziario dell'esercente talvolta cospicuo, sempre notevole, che necessita anch'esso di determinate garanzie.

Vengono così ad intrecciarsi elementi congeniali al privato esercizio commerciale con altri più strettamente collegati ai doveri dei pubblici poteri sanitari, tenuti ad assicurare il servizio nel migliore dei modi, conservando il massimo di obiettività nei riguardi dei singoli con il procedimento concorsuale.

Per ragioni attinenti all'una e all'altra delle due sfere, quella privata e quella pubblica, vengono a determinarsi delle situazioni che possono ledere sia la qualità del servizio sia legittimi interessi di singoli esercenti.

Capita infatti che per ragioni diverse i concorsi vengano banditi con frequenza limitata, molto distanziati nel tempo o che per determinate sedi disagiate vadano deserti per mancanza di richieste o per successive rinuncie.

Si sono così stratificate per anni ed anni situazioni di fatto per cui farmacisti che hanno avuto in gestione provvisoria una farmacia di nuova istituzione, o più spesso resasi vacante, a norma dell'articolo 129 della legge n. 1265 del 27 luglio 1934, per un intervento cioè dei pubblici poteri diretto ad assicurare l'assistenza farmaceutica locale, vedono prolungarsi oltre misura quella loro situazione di precarietà legale.

Questo stato di fatto, ingiusto e controproducente ai fini della funzionalità del servizio, ha costituito materia per un disegno di legge presentato nella VII Legislatura dal senatore Noè, non discusso per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Analoghi disegni di legge sono stati presentati nel corso dell'attuale Legislatura dal se-

natore Pittella (n. 87) e dai senatori Costa ed altri (n. 879). In entrambi i disegni di legge, in cinque articoli il primo ed in tre il secondo, si propone di rilasciare l'autorizzazione definitiva all'esercizio della farmacia, su domanda, al farmacista gestore provvisorio da almeno cinque anni, salvo naturalmente che la farmacia non risulti nel frattempo assegnata, con regolare decreto, a vincitore di pubblico concorso.

Ai fini del computo dei cinque anni i due disegni di legge considerano periodi discontinui, anche in farmacie diverse, purchè detti periodi non siano separati da intervalli superiori ad un anno.

Inoltre, a parte le modalità per la presentazione delle domande e l'accertamento dei diritti, le due proposte dettano norme per estendere ai figli o al coniuge degli aventi diritto all'autorizzazione, premorti all'ottenimento della stessa, il medesimo trattamento preferenziale riservato ai congiunti dei titolari di farmacia previsto dall'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

La Commissione, nel corso dell'esame abbinato dei due disegni di legge, ha ritenuto opportuno prendere come testo base il disegno di legge n. 87, demandando ad un'apposita Sottocommissione l'elaborazione del testo definitivo. Non essendosi però la Sottocommissione potuta riunire (nonostante le molteplici convocazioni) a causa dei concomitanti, continui impegni della Commissione plenaria, questa, il 31 luglio, ha proceduto senza altro indugio, direttamente, all'esame e all'approvazione di un nuovo testo, composto di tre articoli.

Con l'articolo 1 si pone fine allo stato di precarietà in cui vengono ad esercitare la loro attività i farmacisti concessionari e si è ritenuto equo il limite di cinque anni previsto dai due provvedimenti. Nello stesso tempo peraltro si ipotizza una connessione causale tra il diritto e l'esercizio della farma-

cia, respingendo invece l'ipotesi che tale diritto possa maturare per gestioni provvisorie esercitate in periodi diversi ed in diverse farmacie. La Commissione inoltre ha ritenuto non opportuno estendere agli eredi di farmacisti incaricati di gestioni provvisorie, eventualmente deceduti prima d'ottenere la titolarità, le agevolazioni offerte dalla legge 2 aprile 1968, n. 475, agli eredi di titolari di farmacia. Questo per un evidente giudizio equitativo che può, anzi deve, tendere a sanare situazioni di precarietà prolungata, ma non può porre sullo stesso piano i diritti dei titolari vincitori di pubblico concorso con quelli degli incaricati di esercizio provvisorio.

L'articolo 2 stabilisce le modalità procedurali relative alla presentazione delle domande tendenti ad ottenere il riconoscimento del beneficio previsto dall'articolo 1, disponendo altresì che l'accertamento dei requisiti deve avvenire, entro il termine di due mesi, da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio.

La Commissione ha inoltre ritenuto insufficientemente garantiti dall'attuale legislazione i diritti degli eredi dei titolari deceduti disciplinando la relativa fattispecie nell'articolo 3.

In particolare è apparso insufficiente e non equo il termine di un anno concesso

agli eredi dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, per esercitare il loro diritto al trasferimento della titolarità. La brevità di tale termine può infatti essere causa di danno e pregiudizio per gli eredi del titolare defunto a tutto favore del titolare nuovo acquirente. Tale termine pertanto è stato portato a tre anni.

La Commissione inoltre ha ritenuto giusto garantire il passaggio della titolarità della farmacia, in caso di morte del titolare e proprietario, al figlio o al coniuge superstite purchè risulti iscritto in qualità di studente, presso Università statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale, alla facoltà di farmacia, consentendogli di terminare gli studi e di iscriversi all'albo professionale mediante proroga, fino ad un massimo di sei anni, del precedente termine.

In definitiva, onorevoli senatori, la 12^a Commissione, nell'approvare all'unanimità il presente disegno di legge e nel raccomandarne all'Assemblea l'approvazione, ritiene di avere ben operato nell'interesse della collettività e dei singoli premiando l'attività professionale ed il sacrificio economico legato alla gestione e al miglioramento del singolo esercizio farmaceutico senza creare una categoria di generico privilegio concorsuale.

FERRALASCO, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Norme concernenti
la gestione in via provvisoria di farmacie* » (87).

9 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole all'articolo 1, a condizione che la normativa proposta attenga all'esercizio di quelle farmacie per le quali non sia stato ancora bandito il relativo concorso e a condizione che tale disposizione venga trasformata in norma di principio.

Manifesta invece avviso contrario agli articoli 2 e 3, che invadono le competenze regionali, già determinate per la materia in oggetto, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972.

SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Conferimento delle farmacie gestite in via provvisoria da almeno cinque anni* » (879).

16 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole a condizione che la normativa proposta all'articolo 1, attenga all'esercizio di quelle farmacie per le quali non sia stato ancora bandito il relativo concorso ed a condizione che tale disposizione venga trasformata in norma di principio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme concernenti la gestione in via
provvisoria di farmacie**

Art. 1.

I farmacisti che hanno gestito per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono autorizzati alla gestione definitiva dell'esercizio purchè la farmacia non risulti messa a concorso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della citata legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 2.

Le domande, debitamente documentate, devono pervenire agli uffici delle autorità sanitarie locali competenti per territorio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo precedente è effettuato entro due mesi dalla presentazione delle domande.

Art. 3.

Nel caso di decesso del farmacista, titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in ordine al trapasso della titolarità ed alla gestione provvisoria della stessa, di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, posso-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no essere esercitati per un periodo di tre anni.

Qualora un figlio o il coniuge superstite alla data del decesso del farmacista, titolare e proprietario, risulti iscritto, in qualità di studente, presso Università statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale, alla facoltà di farmacia, il periodo di cui al comma precedente è prorogato sino alla data della iscrizione del figlio o del coniuge superstite all'albo professionale dei farmacisti e, comunque, non oltre sei anni dalla morte del titolare e proprietario.

Ai fini di cui al comma precedente, l'iscrizione del figlio o del coniuge superstite all'albo professionale dei farmacisti è requisito sufficiente per il definitivo trasferimento della titolarità della farmacia.

In caso di conflitto, ha titolo al trasferimento il figlio o il coniuge superstite che abbia conseguito con precedenza l'iscrizione nell'albo professionale.

DISEGNO DI LEGGE n. 87

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PITTELLA

Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie**Art. 1.**

I farmacisti, che hanno gestito per almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della presente legge una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono, su domanda, autorizzati a mantenere in esercizio la farmacia in modo definitivo, purchè quest'ultima non sia già assegnata con regolare decreto, al vincitore di pubblico concorso.

Ai fini del computo dei cinque anni di attività di cui al comma precedente sono cumulabili i periodi di gestione provvisoria di più esercizi farmaceutici, purchè tra un periodo e l'altro non ci sia stata interruzione superiore ad un anno.

Art. 2.

Le domande devono pervenire agli uffici regionali competenti per territorio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo precedente è effettuato, entro due mesi dalla presentazione della domanda, dall'ufficio regionale competente.

Il decreto di autorizzazione dell'esercizio definitivo è rilasciato dal Presidente della giunta regionale competente.

Il provvedimento del Presidente della giunta regionale è definitivo.

Art. 3.

In caso di decesso del farmacista avente diritto all'autorizzazione definitiva di cui all'articolo 1 prima di avere conseguito l'autorizzazione stessa, al figlio o, in mancanza di figli, al coniuge del predetto farmacista, che partecipi al concorso per il conferimento della titolarità della farmacia, sono riconosciuti punti 10 complessivi in aggiunta alla categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 7, penultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 4.

Il beneficio dei dieci punti di cui all'ultimo e penultimo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, si applica, a modifica di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, anche nel caso in cui per i titoli relativi all'esercizio professionale sia stato raggiunto il punteggio di 32,5 di cui dispone l'intera commissione.

Tale disposizione trova applicazione anche per qualsiasi concorso a sedi farmaceutiche la cui assegnazione definitiva non sia avvenuta, o che siano state impugnate in sede giurisdizionale.

Le disposizioni sopracitate si applicano anche ai fratelli e sorelle dei grandi invalidi di guerra non coniugati e conviventi, che, oltre ad esercitare la tutela, provvedono ai mezzi di assistenza e sussistenza dell'invalido.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE n. 879

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COSTA ED ALTRI

**Conferimento delle farmacie gestite in via
provvisoria da almeno cinque anni**

Art. 1.

I farmacisti, che gestiscono da almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 475, una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono, su domanda, autorizzati a mantenere in esercizio la farmacia in modo definitivo, purchè quest'ultima non sia già assegnata con regolare decreto al vincitore di pubblico concorso.

Ai fini del computo dei cinque anni di attività di cui al comma precedente, sono cumulabili i periodi di gestione provvisoria di più esercizi farmaceutici, purchè tra un periodo e l'altro non vi sia un'interruzione superiore ad un anno.

Art. 2.

Le domande, debitamente documentate, devono pervenire agli uffici delle autorità sanitarie locali competenti per territorio entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo precedente è effettuato, entro due mesi dalla presentazione della domanda, dalla commissione giudicatrice di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Il decreto di autorizzazione all'esercizio definitivo è rilasciato dall'autorità sanitaria locale competente ed è, a tutti gli effetti, da ritenersi definitivo.

Art. 3.

In caso di decesso del farmacista avente diritto all'autorizzazione definitiva di cui all'articolo 1, prima di avere conseguito l'autorizzazione stessa, al figlio o, in mancanza di figli, al coniuge del predetto farmacista, che partecipi al concorso per il conferimento della titolarità della farmacia, sono riconosciuti punti 10 complessivi nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 7, penultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.